

LUSSEMBURGO**Approvata in seconda lettura una revisione costituzionale sull'aborto**

19/06/2026

Il 16 giugno 2026 la Camera dei deputati ha approvato in seconda lettura una revisione della *Costituzione del 1868* che mira a riconoscere a livello costituzionale la libertà di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza. La modifica scaturisce da un'iniziativa di un deputato del partito di sinistra *Déi Lénk* e interviene sul paragrafo 3 dell'art. 15 della Costituzione¹, aggiungendovi un nuovo comma: «È garantita la libertà di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza. La legge determina le condizioni in cui tale libertà è esercitata».

L'art. 131 della Carta del 1868 richiede che le revisioni costituzionali vengano approvate dalla Camera dei deputati con due voti successivi, che devono avere luogo ad almeno tre mesi di distanza l'uno dall'altro. In entrambe le votazioni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei deputati. Nel voto del 16 giugno 48 deputati su 60 si sono espressi in senso favorevole, a fronte di sei contrari e di due astensioni. È opportuno ricordare che le leggi del 19 dicembre 2003 e del 12 marzo 2009 hanno fatto venire meno il coinvolgimento del Granduca nella fase deliberativa del procedimento di revisione costituzionale e hanno sostituito la sanzione con la promulgazione, da parte del capo dello Stato, dei testi licenziati dal Parlamento monocamerale.

Dopo la Francia (per cui v. questa [segnalazione](#), diffusa in data 6 marzo 2024), l'ordinamento lussemburghese è il secondo in Europa in cui la Costituzione sia stata modificata per inserirvi un riferimento all'interruzione volontaria di gravidanza. Si tratta, in entrambi i casi, di reazioni transnazionali alla sentenza *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization* della Corte suprema degli Stati Uniti (su cui v. questa [segnalazione](#)).

Informazioni sulla proposta di revisione costituzionale approvata dalla Camera dei deputati sono reperibili a questo [link](#).

Giacomo Delledonne

¹ Il cui testo, a oggi, è formulato in questi termini: «Le donne e gli uomini sono eguali in diritti e in doveri. / Lo Stato si adopera per promuovere attivamente l'eliminazione degli ostacoli che possono sussistere in materia di parità tra donne e uomini».